



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Determinazione del Responsabile

POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

n. **510** del **21/08/2026**

DETERMINAZIONE

Oggetto: Atto del Presidente n. 76 del 13.08.2026. Istruttoria pubblica di coprogettazione, ai sensi dell'art. 14 della L.P. 27.07.2007, n. 13 per la realizzazione di un servizio di trasporto agevolato a favore degli utenti del Servizio sociale in Val di Non – Terzo esperimento. Approvazione degli atti e indizione della procedura.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. b) della L.P. 16.06.2006 n. 3 *“Norme in materia di autonomia del Trentino”* e del Decreto del Presidente della Provincia n. 63, di data 27.04.2010, la Comunità della Val di Non è titolare delle funzioni amministrative anche in ordine all'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per i servizi da gestire in forma associata;
- la Legge provinciale 27.07.2007 n. 13 *“Politiche sociali nella Provincia di Trento”*, in armonia con i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- con Decreto del Presidente della Provincia del 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. è stato emanato il *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*, di seguito Regolamento di esecuzione, entrato in vigore il 1° luglio 2018;
- con deliberazione della Giunta provinciale 17.04.2025, n. 548, sono state, da ultimo, approvate le *“Linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento”*, di seguito Linee guida;

Premesso, altresì, che:

- l'art. 12 della L.P. 27.07.2007 n. 13 prevede l'elaborazione del *“Piano sociale di Comunità”* quale strumento di programmazione delle politiche sociali di livello territoriale;
- il vigente Piano sociale di Comunità, approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 20 del 29.08.2024, evidenzia la problematica delle difficoltà negli spostamenti e per i trasporti in un territorio frammentato, particolarmente rilevante per anziani e disabili e sottesa a diverse aree del piano (abitare, lavorare, prendersi cura, educare, fare comunità);
- per sostenere ed incentivare le azioni del Piano sociale di Comunità, l'amministrazione ritiene opportuno sostenere la collaborazione con i diversi soggetti operanti sul territorio per perseguire un miglior coinvolgimento del settore privato sociale accreditato, al fine di promuovere la responsabilizzazione e garantire un più efficiente sostegno agli utenti e utilizzo delle risorse;
- in analogia con le precedenti esperienze di servizio sperimentalmente attivate, l'amministrazione intende attivare, in collaborazione con il Terzo settore, un servizio di trasporto agevolato a carattere sociale rivolto a persone residenti nei Comuni della Comunità della Val di Non, che necessitino di raggiungere i luoghi di cura, assistenza, socializzazione e supporto;

Ritenuto, pertanto, opportuno indire a tal fine un'istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di organizzazioni ed enti del terzo settore disponibili alla coprogettazione per la realizzazione di un servizio di trasporto agevolato a favore degli utenti del Servizio sociale in Val di Non;

Richiamate a tal fine:

- la L.P. 13/2007 ed in particolare l'art. 14 che indica la possibilità per gli enti locali e la Provincia di indire *“istruttorie pubbliche quando riconoscono l'utilità di coprogettare. La coprogettazione è volta alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o d'intervento finalizzati a rispondere in modo adeguato a bisogni sociali definiti in sede di programmazione”*;
- l'art. 55 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 *“Codice del Terzo Settore”*, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, che definisce la coprogettazione come attività *“finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”*;
- la deliberazione ANAC n. 382 del 27.07.2022, recante *“Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”*;

- le Linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17.04.2025 e, in particolare, gli allegati A) *“Linee guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali”* e C) *“Linee guida in materia di coprogettazione in ambito socio-assistenziale”*;

Dato atto che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio per le Politiche sociali e abitative n. 767/ASS del 31.12.2025, in esecuzione dell’atto del Presidente n. 112 del 29.12.2025, è stata indetta una prima istruttoria pubblica di coprogettazione, ai sensi dell’art. 14 della L.P. 13/2007, per la realizzazione di un servizio di trasporto agevolato a favore degli utenti del Servizio sociale della Comunità della Val di Non;
- il relativo avviso pubblico è stato pubblicato in data 07.01.2026 sul portale SICOPAT, sul portale dell’albo telematico e sul sito della Comunità per un periodo di n. 30 giorni e che, alla scadenza di presentazione delle proposte progettuali, fissata alle ore 12.00 del 06.02.2026, non erano state presentate domande di partecipazione da parte di soggetti del Terzo settore;
- con atto del Presidente n. 32 del 27.03.2026 sono stati approvati, in linea tecnica, gli atti relativi al secondo esperimento della procedura, consistente nella ripubblicazione integrale dell’avviso, senza modifiche sostanziali ai contenuti, con esclusiva riapertura dei termini di presentazione delle domande;
- con determinazione del Responsabile del Servizio per le Politiche sociali e abitative n. 186/ASS del 31.03.2026 è stato conseguentemente indetto il secondo esperimento dell’istruttoria pubblica di coprogettazione, pubblicato in data 31.03.2026 sul portale SICOPAT, sull’albo telematico e sul sito della Comunità per un periodo di n. 30 giorni;
- anche alla scadenza di presentazione delle proposte progettuali, fissata alle ore 12.00 del 30.04.2026, non sono state presentate domande di partecipazione da parte di soggetti del Terzo settore;

Considerato che il reiterato esito deserto delle due procedure non consente il perseguimento delle finalità sottese alla coprogettazione, finalizzata alla realizzazione di un servizio socio-assistenziale di rilevante interesse pubblico, quale il trasporto agevolato a favore di utenti fragili in condizione di bisogno;

Rilevato che il reiterato esito negativo, a fronte dell’avvenuta pubblicazione e diffusione degli avvisi secondo le modalità previste, appare verosimilmente riconducibile alle condizioni economiche poste a base della procedura – con particolare riferimento alla quota di rimborso chilometrico riconosciuta in sede di rendicontazione e all’obbligo di cofinanziamento in misura fissa a carico del soggetto partner – ritenute non sostenibili dai potenziali soggetti interessati;

Visto l’Atto del Presidente n. 76 del 13.08.2026, avente ad oggetto l’approvazione in linea tecnica degli atti relativi all’istruttoria pubblica di coprogettazione per la realizzazione di un servizio di trasporto agevolato a favore degli utenti del Servizio sociale in Val di Non – Terzo esperimento, che ha demandato al Responsabile del Servizio per le Politiche sociali e abitative il compito di provvedere all’adozione degli ulteriori atti gestionali relativi alla procedura, tra cui, in particolare, l’atto di indizione, la pubblicazione dell’avviso pubblico per un periodo di 30 giorni, l’individuazione del soggetto partner, la stipula della convenzione con il soggetto individuato, l’accertamento delle eventuali entrate e l’impegno della spesa;

Dato atto che gli atti del terzo esperimento si differenziano da quelli approvati per il secondo esperimento, in particolare, per i seguenti profili:

- il contributo da liquidare in sede di rendicontazione annuale è calcolato applicando una quota fino a **Euro 0,55** per chilometro effettivamente percorso, determinata sulla base dei costi effettivi documentati e aggiornata secondo i parametri dell’Osservatorio MIMIT dei prezzi dei carburanti e le Tabelle

ACI vigenti;

- la quota annua a carico della Comunità è pari a **Euro 15.000,00** e rimane fissa per tutta la durata della convenzione; gli eventuali incrementi di entrata derivanti da fonti aggiuntive (“fundraising” del soggetto del Terzo settore, compartecipazione degli utenti gestita dalla Comunità) si traducono esclusivamente in un aumento del chilometraggio erogato a favore degli utenti;
- è eliminato l’obbligo di cofinanziamento in misura fissa a carico del soggetto partner; l’apporto di risorse proprie (volontariato, valorizzato secondo il D.M. 72/2021, beni strumentali, “fundraising” e partnership con soggetti privati) è descritto nel piano finanziario e costituisce elemento di valutazione della proposta economica;
- la competenza in ordine alla definizione e gestione delle eventuali quote di compartecipazione degli utenti al costo del servizio è mantenuta in capo alla Comunità, che vi provvede con propri atti, separati dalla convenzione con il soggetto partner;
- gli eventuali automezzi messi a disposizione dalla Comunità in comodato gratuito non concorrono alla determinazione della quota chilometrica per le voci a carico del proprietario del mezzo (ammortamento, bollo, R.C. Auto);
- sono aggiornati i riferimenti normativi della procedura (iscrizione al RUNTS, deliberazione ANAC n. 382/2022, D.Lgs. 117/2017 come modificato dal D.Lgs. 186/2025) e i termini di presentazione delle domande;

Esaminati gli atti della procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione, allegati all’Atto del Presidente n. 76/2026 e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e accertato che questi ultimi prevedono, in particolare:

- quale sistema di individuazione del soggetto partner con cui avviare la coprogettazione, la procedura selettiva ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento di cui agli artt. 11 e 12 della L. 07.08.1990, n. 241 e all’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117, in conformità all’art. 14 della L.P. 13/2007, alla deliberazione ANAC n. 382 del 27.07.2022 e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17.04.2025;
- che la durata del servizio oggetto di co-progettazione sia di **anni cinque** (4 + 1), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione;
- che il soggetto partner del terzo settore, individuato dalla Comunità nell’ambito della procedura di coprogettazione, descriva nel piano finanziario le risorse proprie messe a disposizione del progetto, la cui valorizzazione costituisce elemento di valutazione della proposta economica, senza vincolo di cofinanziamento in misura fissa;

Dato atto che la valutazione delle proposte progettuali avverrà da parte di una Commissione tecnica di valutazione, secondo quanto specificato al paragrafo 6.1 dell’avviso, che sarà appositamente nominata con determinazione del Responsabile del Servizio dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione;

Considerato, che la Commissione tecnica assegnerà, attraverso i coefficienti di giudizio specificati nell’avviso, un punteggio massimo di 100 punti, come di seguito suddivisi:

- Caratteristiche del servizio (fino a un massimo di 15 punti);
- Competenze tecniche ed esperienza nel settore (fino a un massimo di 5 punti);
- Network organizzativo e legame con il territorio (fino a un massimo di 5 punti);
- Qualità della proposta progettuale (fino a un massimo di 40 punti);
- Risorse umane a disposizione del progetto (fino a un massimo di 25 punti);
- Proposta economica (fino a un massimo di 10 punti);

Atteso, inoltre, che il concorrente selezionato, con il quale avviare la coprogettazione, dovrà risultare in possesso dei requisiti previsti dagli atti di gara e, in particolare, in assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e segg. del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che il budget complessivo massimo messo a disposizione per l’attuazione della coprogettazione in oggetto è pari a **Euro 75.000,00** comprensivi di tutti gli oneri, corrispondenti a **Euro 15.000,00** annui, per

Cod. Proposta 4443

Copia informatica conforme ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e s.m.

la durata massima quinquennale del progetto (4 anni + 1), senza vincolo di cofinanziamento in misura fissa a carico del soggetto partner;

Dato atto che la relativa spesa sarà imputata al bilancio della Comunità, in relazione alle diverse annualità di durata del progetto, al capitolo 3137 del P.E.G. 2026-2028, che presenta sufficiente disponibilità;

Dato atto, inoltre, che:

- il contributo complessivo a carico della Comunità per l'attuazione della coprogettazione, d'importo non superiore a **Euro 75.000,00** per la durata massima quinquennale del progetto, è concesso nel rispetto del regime “*de minimis*” previsto dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “*de minimis*”; a tal fine si attesta che l'importo complessivo non eccede il massimale di Euro 300.000,00 che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre esercizi finanziari, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, previa verifica della posizione cumulativa del beneficiario;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra citate in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei presupposti fissati dalla disciplina dell'Unione europea, l'amministrazione si riserva la facoltà di qualificare l'attività che risulterà dalla coprogettazione e che sarà dedotta in concessione quale SINEG – Servizio Non Economico di Interesse Generale o SIEG – Servizio di Interesse Economico Generale;

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell'atto del Presidente n. 114 del 16.12.2024 recante “*Indicazioni generali riguardanti la forma e la stipula dei contratti*”, la convenzione di cui al p.to 6.3 dell'avviso sarà sottoscritta mediante scrittura privata in forma digitale tra i legali rappresentanti dei soggetti coinvolti e che le eventuali imposte di bollo e di registro relative al contratto e ogni altro onere tributario sono posti a carico del beneficiario del contributo;

Vista la delibera del Consiglio dei sindaci n. 38 del 11.12.2025, recante “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP – definitivo) della Comunità della Val di Non per l'esercizio finanziario 2026-2028”;

Vista la delibera del Consiglio dei sindaci n. 39 del 11.12.2025, recante “Approvazione del bilancio di previsione della Comunità della Val di Non per l'esercizio finanziario 2026-2028 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011)”;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente atto, in conformità a quanto previsto dal Piano esecutivo di gestione (PEG) – parte finanziaria 2026-2028, approvato con atto del Presidente n. 115 di data 29.12.2025;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm., e in particolare l'art. 17;

Visto lo statuto della Comunità della Val di Non;

Vista la L. 08.11.2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”;

Vista la L.P. 27.07.2007 n. 13 “*Politiche sociali nella Provincia di Trento*” e in particolare l'art. 14, recante disposizioni in ordine alle istruttorie pubbliche di coprogettazione;

Vista la deliberazione ANAC n. 382 del 27.07.2022, recante “*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*”;

Viste le Linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali in Provincia di Trento, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17.04.2025 e, in particolare, gli allegati A) e C);

Visto il D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 “*Codice del Terzo Settore*”, come modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, e in particolare l’art. 55, recante disposizioni in ordine al coinvolgimento degli enti del Terzo settore;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Vista la L.P. 30.11.1992, n. 23 “*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*”;

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 “*Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*” e il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici*”, ove applicabili, in relazione alle condizioni e requisiti di partecipazione alla procedura;

Visto il quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali, adottato dal Comitato per la protezione sociale nella riunione del 6 ottobre 2010 e approvato dal Consiglio dell’Unione Europea in data 16 novembre 2010;

Visto il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13.12.2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “*de minimis*” e, in particolare, l’art. 3, par. 2 dello stesso;

Vista la Legge 06.11.2012 n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

Visto l’atto del Presidente n. 114 del 16.12.2024 recante “*Indicazioni generali riguardanti la forma e la stipula dei contratti*”;

Visto l’Atto del Presidente n. 76 del 13.08.2026, con il quale sono stati approvati, in linea tecnica, gli atti relativi al terzo esperimento della presente istruttoria pubblica di coprogettazione;

Visto il Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che sarà cura del Servizio Politiche sociali e abitative garantire, nel periodo di pubblicazione, la più ampia diffusione dell’avviso attraverso i canali istituzionali e gli ordinari strumenti di comunicazione dell’Ente, al fine di favorire il coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore potenzialmente interessati;

D E T E R M I N A

1. di **indire**, per le motivazioni esposte in premessa e integralmente richiamate nell’Atto del Presidente n. 76 del 13.08.2026, che qui si intendono integralmente riportate, il terzo esperimento dell’istruttoria pubblica di coprogettazione ai sensi dell’art. 14 della L.P. 13/2007 per la realizzazione di un servizio di trasporto agevolato a favore degli utenti del Servizio sociale in Val di Non;
2. di **approvare** gli atti dell’istruttoria pubblica in oggetto, già approvati in linea tecnica con Atto del Presidente n. 76 del 13.08.2026, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e definiscono le indicazioni di natura tecnica e procedimentale per la partecipazione all’istruttoria, le specifiche e la natura dell’oggetto della coprogettazione, gli elementi essenziali per l’individuazione del soggetto partner e le modalità di conduzione della coprogettazione, e segnatamente i seguenti documenti:

- l'allegato denominato *“Avviso di istruttoria pubblica di coprogettazione per la realizzazione di un servizio di trasporto agevolato a favore degli utenti del Servizio sociale in Val di Non – Terzo esperimento”*;
 - l'allegato denominato *“Scheda progetto – Istruttoria pubblica di coprogettazione per la realizzazione di un servizio di trasporto agevolato a favore degli utenti del Servizio sociale in Val di Non”*;
3. di **disporre** la pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente sul portale SICOPAT – Sistema Informativo Contratti Osservatorio provinciale dei contratti pubblici PAT, sul portale dell'albo telematico e sul sito internet della Comunità, per un periodo di n. 30 (trenta) giorni, assicurandone la più ampia diffusione anche attraverso gli ordinari strumenti di comunicazione dell'Ente;
 4. di **dare atto** che il budget complessivo massimo messo a disposizione per l'attuazione della coprogettazione in oggetto è pari a **Euro 75.000,00** comprensivi di tutti gli oneri, corrispondenti a **Euro 15.000,00** annui, per la durata massima quinquennale del progetto (4 anni + 1), senza vincolo di cofinanziamento in misura fissa a carico del soggetto partner;
 5. di **rinvviare** a successivo provvedimento, a seguito della fase di coprogettazione, l'affidamento delle attività progettuali al soggetto individuato, con il quale sarà stipulata apposita convenzione ai sensi del p.to 6.3 dell'avviso, mediante scrittura privata;
 6. di **rinvviare**, altresì, ad un proprio successivo provvedimento, l'impegno di spesa definitivo per la realizzazione del progetto, una volta perfezionata l'obbligazione giuridica derivante dall'affidamento, non appena il Servizio sarà in possesso dei presupposti tecnici a tal fine e, nello specifico, ad avvenuta individuazione del concorrente selezionato ed alla conclusione dell'iter di coprogettazione;
 7. di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
 8. di **pubblicare** la presente determinazione all'albo telematico dell'Ente;
 9. di **dare atto** che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE

Ivan Zanon

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)